

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 8

1. All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire << 1.100 >>, << 1.250 >> e << 1.800 >> sono, rispettivamente, elevati a lire << 1.500 >>, << 2.000 >> e << 2.500 >>.

2. Dopo il secondo comma dell' articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

<<Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, spetta un compenso di lire 800 orarie, non cumulabili con l' indennità di missione, per il servizio esterno prestato nell' ambito della giurisdizione territoriale della stazione forestale di appartenenza, ovvero al di fuori di detta giurisdizione, in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede della stazione stessa. >>.